Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Giovedì, 26 febbraio** — **Numero 47**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18
All'estero (Paesi dell'Unione postale):		
Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30
In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):		
Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 80 della raccolta ufficiale delle leggi e dei ***decreti*** *del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, che approvò il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento di Torino, stabilendo i termini di 20, 30 e 35 anni per l'attuazione di esso rispettivamente nella prima, nella seconda e nella terza zona;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 621 con la quale autorizzavasi la città di Torino a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel Comune chiuso tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della legge 5 aprile 1908, il piano edilizio, mediante modificazioni da approvarsi con decreto Reale; e dichiaravansi di pubblica utilità le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio;

Ritenuto che con deliberazione 30 maggio 1913 il Consiglio comunale di Torino, volendo modificare il piano approvato nel 1908 e coordinarlo con la nuova cinta daziaria, adottò un primo nuovo piano per il territorio a sinistra del Po e la parte pianeggiante della sponda destra a piè della collina, fino alle strade di Moncalieri e di Casale;

Che, procedutosi, con decorrenza dal 25 luglio 1913, alla pubblicazione e al deposito degli atti, reclamarono, a prescindere dalle opposizioni tardive, Bettuzzi Vito ed altri - Vaccarino, Tealdi e Rigat - Ambrosetti Vincenzo ed altri - la ditta Sacerdote - Bianca Quirico - Milano Maddalena e figli - Tealdi Matteo e figli - De Stefanis Giovanni - Gianotti Romano - la Società finanziaria e industriale torinese - la ditta Diena e Colombo - l'Unione stearinerie Lanza - Denina Andrea e Carlo - e i coniugi Anino;

Che Bettuzzi e gli altri firmatari del primo reclamo chiedevano fosse ridotta la larghezza di una strada; Vaccarino, Tealdi e Rigat che fosse spostato un dato tracciato stradale; Ambrosetti e cointeressati facevano una richiesta analoga; la ditta Sacerdote domandava che fossero soppresse una strada e una piazza, che fosse ridotta la larghezza di alcuni piazzali e di alcune vie, e, infine, che fosse prolungata la linea di fabbricazione di una strada; Bianca Quirico voleva che una strada fosse spostata o ristretta; i Milano domandavano che fosse spostato il tracciato di due strade; i Tealdi invocavano

se spostato il tracciato di due strade; i Tealdi invocavano l'abolizione di un piazzale; De Stefanis chiedeva fosse ridotta la larghezza d'una piazza; Gianotti Romano propugnava la soppressione o almeno la riduzione della larghezza d'alcune strade; la Società finanziaria e industriale torinese domandava che un dato appezzamento di terreno, anzichè essere adibito a piazza, rimanesse destinato alla fabbricazione e che una strada venisse ristretta, protestando inoltre contro la soppressione di altri due tratti di strada; la ditta Diena e Colombo reclamava contro la destinazione a giardino di parte della cascina Rapetti, di sua proprietà, sostenendo che si trattava di opera meramente di lusso e costosa, che quei terreni avrebbero infatti dovuto essere pagati a prezzo di aree fabbricabili, e che essa aveva ceduto parte della cascina (angolo vie Frejus e Caraglio), sulla quale parte era stata eretta una segheria, la quale avrebbe dovuto essere calcolata per l'indennità, mentre non figurava nel piano, da considerarsi pertanto come inesatto; l'Unione stearinerie Lanza protestava contro l'allargamento della via Molinette, la disposizione di una nuova via e la formazione di un nuovo giardino pubblico, le quali opere, a suo dire, significavano la distruzione della fabbrica e dell'industria; osservava che la legge del 1908 consentiva soltanto delle modificazioni al piano e che invece era stato allestito un vero nuovo piano regolatore; che poi le opere progettate in luogo delle primitive non corrispondevano all'interesse generale, mentre ledevano eccessivamente quello privato, e che l'espropriazione dello stabilimento sarebbe stata costosissima, in quanto l'indennità avrebbe dovuto comprendere l'intera spesa d'impianto; i Denina chiedevano fossero soppressi alcuni prolungamenti stradali; e, infine, i coniugi Anino domandavano che il piano originario non fosse modificato nel punto d'incrocio dei corsi Palermo e Mossa;

Che i detti reclami furono presi in esame dal Consiglio comunale e parte respinti parte accolti, con conseguenti ritocchi al piano approvato nel maggio 1913, mentre altre modificazioni furono ad esso apportate indipendentemente dai reclami;

Che con deliberazione 27 febbraio 1914 il Consiglio comunale approvava il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po;

Che nella seduta del 27 aprile 1914 il Consiglio stesso deliberava l'inclusione nel nuovo piano dei due allineamenti delle future ricostruzioni con portici in ampliamento della via Roma - del protendimento della via Viotti fino alla via S. Teresa - degli allineamenti delle vie della Caccia, Bertola, delle Finanze e Principe Amedeo - e delle gallerie attorno alle chiese di piazza S. Carlo; e stabiliva l'adozione del piano particolareggiato di esecuzione indicante le zone laterali alle quali potessero estendersi le espropriazioni e le opere di demolizione relative;

Che con deliberazione 1° dicembre 1913 il Consiglio comunale di Torino approvò un secondo nuovo piano regolatore, relativo al territorio del Comune a monte delle strade di Moncalieri e di Casale;

Che detto secondo piano comprendeva due zone, una pianeggiante, già inclusa nel piano approvato con la legge del 1908 e situata tra le ripetute strade e la nuova cinta daziaria, ed una esclusivamente collinare, di cui solo una parte compresa nel piano del 1908;

Che per quest'ultima parte il nuovo piano è già stato approvato col decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 335, così che se ne può qui prescindere;

Ritenuto, quanto alla parte pianeggiante, che il piano adottato con la deliberazione 1° dicembre 1913 fu pubblicato nel marzo successivo e che sorsero vari ricorsi, dei quali furono prodotti tempestivamente quelli di Tosca Ernesto, Turina Vittorio, Martinengo Giuseppe, Peila Carlo, Morelli Ettore, Beatrice Engelfred, Re Luigia, Lovera Battista ed L. e M. Calderini, e della Itala Film, Sciamengo ed altri;

Che il Tosca reclamava contro il vincolo di un suo stabile alla fabbricazione di villini; che analoghi reclami facevano il Turina, l'Engelfred ed il Lovera; il Martinengo chiedeva una variante, affinchè non fosse toccata una sua proprietà; il Peila domandava la soppressione di un tratto di strada, il Morelli protestava contro il tracciato di una strada, per la quale proponeva delle varianti; Luigia Re proponeva delle varianti al tracciato della cinta daziaria, nell'interesse di un Istituto di beneficenza per l'educazione delle giovani discole; i Calderini chiedevano la soppressione di una strada o la modificazione del suo tracciato, e l'Itala Film e cointeressati chiedevano essi pure lo spostamento del tracciato di una strada;

Che i reclami furono presi in esame dal Consiglio comunale e parte respinti parte accolti, con conseguenti ritocchi al piano;

Ritenuto che a questo punto l'Amministrazione comunale pensò di riunire e coordinare i due piani regolatori rispettivamente approvati con le deliberazioni consigliari 30 maggio e 1° dicembre 1913, e fece pertanto allestire dal proprio ufficio tecnico il nuovo piano generale unico, nel quale furono introdotte tutte le modificazioni e aggiunte adottate dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione 5 gennaio 1915 della Giunta comunale, relativa all'approvazione di detto piano generale unico;

Visto il piano stesso;

Ritenuto che anche questo fu pubblicato nel maggio 1917, con la avvertenza però che le eventuali opposizioni avrebbero dovuto limitarsi alle varianti apportate ai due piani parziali, e che non sorse in termine alcun reclamo;

Che il relativo avviso del sindaco in data del 5 detto mese avvertiva che le opere di risanamento concernenti la via Roma e adiacenze, di cui nella deliberazione 27 aprile 1914, nonchè il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po, di cui nella deliberazione 27 febbraio stesso anno, per quanto segnati nel piano avevano soltanto carattere indicativo di un programma di lavori da eseguirsi dal Comune, senza limite di tempo, previa speciale dichiarazione di pubblica utilità da promuoversi caso per caso per ogni singola opera;

Che il nuovo piano generale fu esaminato e ritenuto ammissibile dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale opinò doversi respingere tutti i reclami prodotti avverso i due piani dei quali esso risulta composto e non accolti dal Comune, e che la relativa decisione della Giunta stessa fu notificata agli opponenti, nè consta che questi abbiano persistito nei loro reclami;

Che il piano generale unico fu sottoposto ad un particolare esame nei riguardi delle esigenze ferroviarie ed in quelli di eventuali pregiudizi all'impianto di Millefonti, di proprietà della Società A. per la condotta delle acque potabili, impianto che fornisce alla città di Torino acqua buona e salubre, risultandone la

possibilità di conciliare con poche riserve i veri interessi;

Considerando che il nuovo piano regolatore disciplina opportunamente l'ampliamento della città fino alla nuova cinta daziaria e nella parte già disciplinata dalla legge del 1908 introduce varianti dirette a conseguire quel migliore ordinamento della viabilità e dell'edificazione che era consigliato dall'esperienza;

Considerato quanto ai reclami prodotti contro i due progetti dai quali è costituito il nuovo piano in parola, che alcuni di essi vennero già accolti dal Comune e introdotti, come si è detto, nel piano stesso;

Che gli altri reclami, anche se si prescindesse dalla questione se essi siano o meno decaduti, risultano infondati e sono ad ogni modo da respingere:

Che infatti ad essi, in quanto sono diretti a modificazioni, si oppongono gli argomenti che indussero le autorità tecniche a giudicare sfavorevolmente critiche e proposte e a confermare il progetto definitivo del Comune;

Che soltanto merita di essere attuato il concetto contenuto nella opposizione della ditta Diena e Colombo, contraria alla progettata formazione di un giardino in angolo fra il corso Trapani e il corso Peschiera, e che pertanto tale giardino dovrà essere soppresso e la relativa area conservare la primitiva destinazione;

Che in questa sede non può discutersi di ciò che devesi calcol re per determinare l'indennità di espropriazione o dei criteri da seguire al riguardo;

Che il piano in parola è esatto e non vale a far ritenere il contrario la circostanza che non vi figuri la segheria all'angolo delle vie Frejus e Caraglio, in quanto, a parte altro, verosimilmente la segheria non esisteva quando il Comune fece i rilievi;

Che il nuovo piano non altera le linee generali e direttive del progetto approvato con la legge del 1908;

Che, dati i propositi del Comune, devono escludersi dal nuovo piano le opere di risanamento concernenti la via Roma e adiacenze e il protendimento della via S. Ottavio fino alla via Po;

Che per le esigenze del servizio ferroviario l'approvazione del piano deve essere subordinata alle seguenti condizioni: *a*) nessuna espropriazione od asservimento subirà la proprietà ferroviaria e i progetti delle opere interessanti la ferrovia, quali cavalcavia, sottopassaggi, passerelle, ecc, saranno preventivamente concordati con l'Amministrazione ferroviaria; *b*) s'intende esclusa dal nuovo piano la zona compresa fra l'attuale confine ferroviario e gli allineamenti delle vie Regaldi e Cimarosa *c*) del pari s'intendono escluse le zone di terreno ad est della stazione di Torino smistamento che si incuneano nella proprietà ferroviaria fra le vie Busca e Bisalta; *d*) infine dovrà essere esclusa dal nuovo piano la zona compresa fra la ferrovia, il corso P. Maurizio ed il proseguimento verso sud di via Albenga;

Che allo scopo di non pregiudicare la purezza delle acque di Millefonti sarebbe opportuno che non fosse edificato nella zona di protezione, indicata nel piano con contorno giallo;

Che però il vietare l'edificazione esorbita dalle facoltà che in questa sede spettano al Governo;

Che per restare nei limiti di tali facoltà si può invece negare al Comune la facoltà di espropriare le aree che nella zona stessa sono destinate alla fabbricazione;

Che, oltre a ciò, l'apertura delle vie indicate nel piano sarà subordinata alle prescrizioni seguenti: *a*) la fognatura nera non attraverserà la detta zona di protezione; *b*) la fognatura bianca potrà costruirsi in tutte le strade progettate nel piano alle seguenti due condizioni: 1° nei tratti ove le nuove strade corrono in trincea od al piano di campagna la profondità degli scavi per la costruzione dei canali non potrà eccedere i m. 2 sotto il piano viabile del progetto; per i tratti in rilevato detta profondità massima di m. 2 sarà misurata dal piano del terreno preesistente; in nessun caso però sarà tollerato uno scavo di profondità superiore a m. 3 sotto il piano di campagna; 2° i canali saranno costruiti in modo da assicurare la perfetta e permanente impermeabilità;

Considerando che i nuovi ponti progettati sulla Dora, le rettifiche che si vorrebbero apportare al corso di questo fiume e al porto fluviale e, in genere, le opere che interessano il regime idraulico dovranno essere autorizzate a norma di legge,

Che del pari dovrà essere autorizzata l'occupazione dei beni di demanio o d'uso pubblico;

Che per quanto riguarda i termini per l'ultimazione del piano il Comune chiede siano mantenuti quelli di 20, 30 e 35 anni, rispettivamente stabiliti per le tre zone di cui alla legge 5 aprile 1908 e decorrenti dalla data della promulgazione della legge stessa;

Che i limiti della prima e della seconda zona rimangono invariati, mentre quello della terza è variato ed ampliato rispetto al limite del primitivo piano;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le esclusioni e sotto le condizioni e riserve suindicate è approvato il nuovo piano regolatore di Torino adottato con deliberazione 5 gennaio 1915 di quella Giunta comunale.

Art. 2.

Un esemplare del piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente nelle quattro planimetrie, nelle quattro piante della proprietà e nei quattro elenchi delle stesse, documenti tutti redatti dall'Ufficio comunale dei lavori pubblici ed a firma dell'ingegnere Giorgio Scanagatta.

Art. 3.

Alle modificazioni che il nuovo piano ha apportate a quello approvato con la legge 5 aprile 1908, n. 141, sono estese le disposizioni della legge stessa, esclusa però, quanto alla zona di protezione dello impianto di Millefonti, la facoltà da parte del Comune di espropriare i beni quivi destinati all'edificazione.

Art. 4.

Restano fermi i termini stabiliti dalla legge 5 aprile 1908 e decorrenti dalla data della promulgazione della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto legge 20 novembre 1919, n. 2352;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2327;
Visti i regolamenti approvati con RR. decreti 2 agosto 1908, n. 496, e 4 settembre 1898, n. 444, e loro successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla denominazione, costituzione e competenza ed al funzionamento del Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali, instituito con il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, del Consiglio superiore della marina e del Comitato per l'esame dei progetti delle navi, instituiti con la legge 27 giugno 1907, n. 404, nonchè delle Commissioni di avanzamento per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina, sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

Il Comitato dei vice ammiragli e tenenti generali assume la denominazione di « Comitato degli ammiragli ».

Il Comitato per l'esame dei progetti delle navi assume la denominazione di « Comitato dei progetti delle navi ».

Art. 3.

Il Comitato degli ammiragli è costituito come segue:

L'ammiraglio, ispettore generale della R. marina, presidente;

Il vice ammiraglio, presidente del Consiglio superiore di marina, membro ordinario;

Il vice ammiraglio, capo di stato maggiore della marina, membro ordinario e relatore.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente del Consiglio superiore della marina è sostituito dal vice ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore della marina.

Il ministro della marina - di sua iniziativa, o in seguito a proposta del presidente - può disporre che facciano parte del Comitato, per l'esame di determinate questioni e con voto deliberativo, altri vice ammiragli o tenenti generali in qualità di membri straordinari. I membri straordinari con voto saranno maggiori generali per i corpi nei quali eventualmente il grado di tenente generale non esiste o non sia coperto.

Su invito del ministro o del presidente potranno essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari senza voto, i direttori generali e i capi degli Ispettorati presso il Ministero della marina, come pure qualsiasi altro ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello o a colonnello, il cui intervento nel Comitato sia ravvisato opportuno per la sua speciale competenza nelle questioni sottoposte al Comitato.

Art. 4.

Il Comitato degli ammiragli è convocato dal ministro della marina o dal presidente, dopo che questi abbia preso accordi col ministro circa gli argomenti da sottoporre al suo esame, per dare parere, sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari della R. marina, alla sua preparazione organica e bellica, tanto nei riguardi del personale che del materiale, ai programmi di costruzioni navali, nonchè su tutte quelle particolari questioni d'ordine militare, che il ministro della marina o il presidente del Comitato ritiene opportuno sottoporre ad esso.

Il Comitato può essere anche invitato dal ministro della marina ad esprimere parere sull'assegnazione degli alti comandi navali, nonchè sulle attitudini dei vice ammiragli e dei tenenti generali: in tal caso il Comitato deve essere costituito coi membri più anziani degli ufficiali, sui quali è richiesto il giudizio.

Art. 5.

Il Comitato esamina le questioni deferite al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco ed economico; esso si pronuncia sulla utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti sottoposti al suo esame; e, se implicano spesa, sulla loro convenienza assoluta e relativa.

Il parere su ciascuna questione è dato a mezzo del verbale dell'adunanza, o delle adunanze, in cui essa fu discussa. Nel verbale deve essere riassunta la discussione, e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, quando del caso, il parere della minoranza o delle minoranze.

Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 6.

La Commissione suprema di avanzamento di cui all'art. 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, si compone come segue:

a) il presidente ed i membri ordinari del Comitato degli ammiragli. Non è però ammessa la sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto. In caso di assenza o di impedimento del presidente del Comitato, la presidenza spetta al più anziano;

b) i vice ammiragli che esercitano il comando in capo di forza navale nelle acque dello Stato, e quelli che hanno esercitato ovunque tale comando per periodo di tempo non inferiore a sei mesi;

c) il direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

d) per gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali fa parte della Commissione il direttore generale di artiglieria ed armamenti, qualunque sia il suo grado, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

e) per gli ufficiali macchinisti del genio navale medici e commissari fanno inoltre parte della Commissione i due ufficiali generali più elevati in grado e più anziani del rispettivo ruolo, esclusi tuttavia coloro che eventualmente fossero impediti di intervenire, e salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo.

In tempo di pace il numero dei membri della Commissione suprema di avanzamento, compreso il presidente, deve essere di sette.

Quando, per la compilazione dei quadri degli ufficiali di qualche ruolo, tale numero non si raggiunga, con le designazioni sopra indicate, entrano a far parte della Commissione, per la compilazione dei quadri di questi ruoli, i vice ammiragli più anziani in ordine di anzianità, fino a raggiungere il numero di sette.

Quando, con le designazioni sopra indicate, il numero dei membri compreso il presidente, risulti superiore a sette, sono esclusi i vice ammiragli che hanno esercitato comando in capo di forza navale, a cominciare dai meno anziani.

In tempo di guerra basta che intervengano cinque membri, compreso il presidente, designati in ordine successivo, come è stabilito pel tempo di pace.

Le deliberazioni della Commissione suprema di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori: a parità di voti la deliberazione si intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.

Per le promozioni a scelta eccezionale la deliberazione è favorevole solo quando il numero dei voti contrari non è superiore a due se i membri sono sei o più, ad uno se i membri sono cinque.

In nessun caso possono partecipare alla discussione e votazione della Commissione quei membri che hanno grado uguale od inferiore a quello dell'ufficiale sul quale la Commissione delibera. Il direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico si tiene sempre a disposizione della Commissione per chiarimenti.

Art. 7.

Spetta alla Commissione suprema di avanzamento, su invito del ministro:

1° compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente, di grado superiore a capitano di corvetta od a maggiore;

2° accertare l'idoneità agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1° pei quali il ministro pone il relativo quesito;

3° deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali da quadri di avanzamento da essa compilati;

4° deliberare sui reclami avverso le dichiarazioni di non idoneità da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianità presentati dagli ufficiali di cui al n. 1;

5° pronunciarsi sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali di qualsiasi grado e ruolo e per i capi di 1ª classe del corpo Reale equipaggi;

6° dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 maggio 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario di autorità di ufficiali aventi grado superiore a capitano di corvetta od a maggiore, esclusi i vice ammiragli e tenenti generali;

7° esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.

Art. 8.

Sulle proposte alle quali il ministro ha dato corso di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di 1ª classe del corpo R. equipaggi e sulle proposte di seconda od ulteriore promozione nella riserva navale previste dal decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera una Commissione speciale composta dell'ispettore generale della R. marina, presidente, del presidente del Consiglio superiore di marina e del capo di stato maggiore della marina. Il presidente od uno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, dal più anziano fra i vice ammiragli aventi destinazione di ufficio a Roma e non impedito di intervenire.

Trattandosi di ufficiali appartenenti ad altri ruoli, che non siano quelli degli ufficiali di vascello o del corpo R. equipaggi, farà parte della Commissione l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano del rispettivo ruolo, con destinazione di servizio alla capitale e non impedito di intervenire.

A parità di voti la deliberazione si considera sfavorevole all'ufficiale.

Art. 9.

Il Consiglio superiore di marina è costituito come segue:

un vice ammiraglio, presidente;

Un vice ammiraglio - Membro ordinario con le funzioni di vice presidente;

Un contrammiraglio o sotto ammiraglio o capitano di vascello - Membro ordinario e segretario per gli affari militari;

Il direttore generale civile capo della Direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della marina - Membro ordinario;

Un capo divisione civile nell'Amministrazione centrale della marina - Membro ordinario e segretario per gli affari amministrativi.

Uno dei membri ordinari militari del Consiglio superiore di marina può essere ufficiale specialista di armi navali.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina il presidente del Comitato dei progetti delle navi, i direttori generali ed i capi degli Uffici principali del Ministero.

Essi - ed in caso di impedimento, chi ne fa le veci - intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro rispettiva competenza, ma il solo presidente del Comitato ha voto deliberativo; gli altri non hanno voto.

Quando si tratti questioni di organica interviene in qualità di membro straordinario, con voto deliberativo, anche il sottocapo di stato maggiore.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio superiore qualsiasi ufficiale ammiraglio o capitano di vascello e gradi corrispondenti, che abbia destinazione di servizio alla capitale, per dare informazioni ed esprimere parere puramente consultivo su affari in cui abbia speciale competenza.

Il presidente del Consiglio superiore della marina è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, udito il Consiglio dei ministri; i membri ordinari sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

Il personale per il servizio di segreteria è tratto dall'Amministrazione centrale.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina emette parere sopra gli affari sottoindicati quando non sia stato sugli stessi espresso parere dal Comitato degli ammiragli:

1° disegni di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi: regolamenti relativi al servizio tecnico militare;

2° costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

3° organizzazione amministrativa della marina militare, regolamenti e questioni relative;

4° rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni, premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

5° rapporti di campagne all'estero, di fatti nautici, militari e disciplinari d'importanza tale da rendere opportuno il parere del Consiglio in merito ai relativi provvedimenti;

6° esame tecnico-amministrativo dei capitolati di oneri per acquisti, lavori e commissioni di materiale e manufatti occorrenti alla Regia marina, eccettuati quelli di non notevole importanza, relativi ai servizi delle costruzioni navali, delle macchine, dell'artiglieria ed al servizio elettrico;

7° proposte di ricompense al valor militare (in tempo di pace) ogni qualvolta all'atto di valore non abbiano partecipato militari del R. esercito;

8° proposte di ricompense al valor di marina;

9° ed in genere sopra ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo, sulla quale il ministro ritenga opportuno conoscere il suo giudizio.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni deferite dal ministro al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, amministrativo ed economico.

Esso, perciò, si pronuncia sulla utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi ed i regolamenti in vigore, e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica sia assoluta che relativa.

Art. 12.

Il Consiglio superiore di marina, limitatamente al presidente ed ai membri ordinari militari, si costituisce in Commissione ordinaria di avanzamento (articolo 28, capoverso 1°, della legge 6 marzo 1898, n. 59), con l'aggiunta dei seguenti membri:

1° per gli ufficiali di vascello e del corpo R. equipaggi:

a) il sotto capo di stato maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, l'ufficiale superiore di vascello più anziano destinato all'ufficio del capo di stato maggiore;

b) il direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico, o, in caso di sua assenza od impedimento, l'ufficiale superiore di vascello più anziano destinato alla Direzione generale degli ufficiali.

Per gli ufficiali di vascello S. A. N., in luogo del sottocapo di stato maggiore della marina, interviene il direttore generale di artiglieria ed armamenti, o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci, purchè ufficiale ammiraglio o superiore;

2° per gli ufficiali degli altri ruoli, eccettuato quello degli ufficiali di porto:

a) i membri indicati al n. 1, comma a) e b);

b) i due ufficiali generali o superiori più elevati in grado e più anziani del rispettivo ruolo fra quelli con destinazione di servizio alla capitale e non impediti di intervenire;

3° per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi:

a) il membro indicato al numero 1°, comma b);

b) il direttore generale del corpo Reale equipaggi, o, in caso di assenza od impedimento, l'ufficiale ammiraglio o superiore di vascello più anziano fra quelli destinati alla Direzione generale del corpo Reale equipaggi e non impediti di intervenire.

La Commissione ordinaria di avanzamento deve essere costituita di almeno cinque membri; quando tale numero non può raggiungersi con le modalità sopra indicate, si chiamano temporaneamente a farne parte, in ordine di anzianità, i contrammiragli che hanno destinazione di servizio al Ministero, o, in mancanza di essi, sotto ammiragli o capitani di vascello.

Le deliberazioni della Commissione ordinaria di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti, con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori.

A parità di voti la deliberazione si intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.

Art. 13.

Spetta alla Commissione ordinaria di avanzamento, su invito del ministro:

1° compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente aventi grado da guardiamarina o sottotenente a capitano di corvetta o maggiore incluso come pure i quadri per la nomina a sottotenente del corpo R. equipaggi in servizio attivo permanente;

2° accertare l'idoneità agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1° del presente articolo per i quali il Ministero pone il relativo quesito;

3° deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali dai quadri di avanzamento da essa compilati;

4° deliberare sui reclami avverso le dichiarazioni di non idoneità da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianità presentati dagli ufficiali di cui al n. 1°;

5° deliberare sulle domande di concessione di caratteristiche e per assegnazione della qualifica di « Specialista armi navali »;

6° dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 marzo 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario di autorità di ufficiali aventi grado inferiore a capitano di fregata od a tenente colonnello;

7° accertare le attitudini degli ufficiali aventi grado non superiore a contrammiraglio od a maggiore generale, ai servizi della posizione ausiliaria, tranne il caso previsto dal n. 6° dell'art. 7.

Per i vice ammiragli e tenenti generali, i quali lasciano il servizio attivo per domanda o per avere raggiunto i limiti di età stabiliti per il proprio grado e corpo, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non è subordinato al parere di alcun Consesso;

8° deliberare sulla iscrizione nella riserva navale di ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e sulle domande di nomina a sottotenente del corpo R. equipaggi nella riserva navale.

Non è necessario alcun parere per l'iscrizione nella riserva navale degli ufficiali dichiarati idonei ai servizi della posizione ausiliaria, e di quelli da collocarsi in congedo provvisorio.

Sulle domande di inscrizione nella riserva navale di vice ammiragli e tenenti generali della R. marina, collocati a riposo di autorità o a loro domanda, delibera il ministro della marina;

9° compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali di qualsiasi grado appartenenti alla riserva navale ed i quadri di avanzamento degli ufficiali di complemento; ed esercitare per gli ufficiali della riserva navale e di complemento, senza distinzione di grado, le medesime attribuzioni deferitele dai numeri 2°, 3° e 4° per gli ufficiali in servizio attivo permanente;

10° deliberare sulle domande di nomina ad ufficiale di complemento;

11° esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.

Art. 14.

I membri di grado inferiore o meno anziani dell'ufficiale su cui si delibera non possono far parte della Commissione ordinaria di avanzamento: ogni qualvolta per effetto di questa prescrizione non possa raggiungersi il numero di cinque membri, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio attivo permanente.

Art. 15

Le deliberazioni del Comitato degli ammiragli e del Consiglio superiore di marina hanno carattere consultivo.

In tutti gli atti di Governo che concernono affari sottoposti all'esame dei Consessi menzionati nel precedente comma, si deve indicare il parere da essi emesso con la formula: Udito il Comitato . . . . . . oppure il Consiglio . . . . . . che ha dato parere favorevole, oppure sfavorevole, ad unanimità, oppure a maggioranza.

Gli atti della Commissione suprema di avanzamento e del Consiglio superiore di marina, quando costituito in Commissione ordinaria di avanzamento, hanno carattere deliberativo, salvo il disposto dell'art. 16 del R. decreto-legge n. 2329, in data 24 novembre 1919, ed eccettuati i casi di cui al n. 6° dell'art. 7, ed al n. 6° dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 16.

Il Comitato dei progetti delle navi è ripartito nei seguenti uffici

ufficio di presidenza e segreteria;

ufficio informazioni e studi;

ufficio esecutivo dei progetti.

Esso è costituito come segue:

il tenente generale del genio navale, presidente.

un tenente generale del genio navale, membro ordinario con le funzioni di vice presidente;

un maggior generale o brigadiere generale o colonnello del genio navale membro ordinario e capo dell'ufficio informazioni e studi;

un maggior generale o brigadiere generale o colonnello macchinista, membro ordinario;

l'ufficiale di vascello, capo dell'ufficio studi presso la Direzione generale di artiglieria ed armamenti, membro ordinario;

un ufficiale superiore del genio navale, membro ordinario e capo del servizio segreteria.

La nomina del presidente e dei membri ordinari è fatta per decreto Reale su proposta del ministro della marina.

Sono membri straordinari del Comitato con voto deliberativo e intervengono alle sedute, in seguito ad invito del presidente, quando si trattano affari di rispettiva competenza:

il capo dell'Ispettorato per l'esercizio delle macchine;

il sotto capo di stato maggiore della marina;

il direttore generale delle costruzioni navali;

il direttore generale di artiglieria ed armamenti.

In caso di assenza o di impedimento, i membri straordinari sono sostituiti da chi ne fa le veci. È in facoltà del presidente del Comitato di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato qualsiasi maggiore generale o colonnello macchinista o del genio navale con destinazione di servizio alla capitale per dare informazioni ed esprimere parere su affari in cui abbia speciale competenza.

Gli ufficiali che così intervengono non hanno voto deliberativo.

Art. 17.

L'Ufficio di presidenza coordina e dirige tutto il servizio affidato al Comitato.

L'Ufficio informazioni e studi è costituito dall'ufficiale del genio navale capo di esso e da un ufficiale superiore macchinista: possono esservi addetti in via temporanea ufficiali ingegneri e macchinisti secondo le necessità del servizio.

L'Ufficio informazioni e studi raccoglie, coordina ed aggiorna tutte le indicazioni e gli elementi che interessano l'ingegneria navale, che possono occorrere per lo studio e per la preparazione dei progetti: esso dirige gli studi e le esperienze di architettura navale secondo le direttive del presidente del Comitato e ne coordina i risultati: deve seguire e porre in evidenza i progressi della scienza e della tecnica in Italia e all'estero.

All'Ufficio esecutivo dei progetti è preposto l'ufficiale del genio navale, di qualsiasi grado, incaricato dal ministro di compilare il progetto di una nave secondo il programma bellico militare stabilito.

Possono esservi destinati più ufficiali se contemporaneamente si compilano più progetti.

Art. 18.

Il Comitato dei progetti delle navi dà parere su tutte le questioni tecniche che il ministro sottopone al suo esame.

Concorre alla determinazione dei programmi di nuove costruzioni navali, nonchè di grandi trasformazioni di naviglio esistente; provvede alla definitiva determinazione delle caratteristiche tecnico-militari delle nuove costruzioni in base alle direttive stabilite; esamina i progetti di nuove navi, nonchè, delle grandi trasformazioni e riparazioni; stabilisce ed esamina le condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di apparati motori, macchinari ausiliari ed in genere sistemazioni importanti delle navi, nonchè delle motrici e impianti di rilevante importanza da effettuarsi in stabilimenti militari marittimi ed esamina i capitolati di oneri per le conseguenti forniture prima del Consiglio superiore di marina; esamina inoltre gli altri capitolati d'oneri per acquisti, lavori e commissioni di materiale e manufatti di non notevole importanza, relativi ai servizi delle costruzioni navali, delle macchine, dell'artiglieria od al servizio elettrico; esprime parere sul riordinamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi, sull'adozione di nuove motrici e di nuove macchine, strumenti, ecc.

Art. 19.

L'ufficiale incaricato di compilare il progetto di una nave ha la maggior libertà nella esecuzione del compito affidatogli. Però il presidente del Comitato, o, per sua delegazione, il vice presidente, segue lo svolgimento del progetto, e, quando lo ritiene utile nell'interesse del servizio, presenta le osservazioni che crede al ministro.

Il progetto è sottoposto all'esame del Comitato: le osservazioni su di esso eventualmente formulate, se accettate dall'autore, sono a sua cura realizzate con opportune modifiche al progetto, restando però all'autore piena responsabilità personale dei risultati.

In caso di divergenze intorno alla accettabilità delle osservazioni del Comitato, purchè per altro non sussista motivo di rigetto, decide il ministro sopra rapporto circostanziato del presidente.

L'autore di un progetto di nave deve a suo tempo essere destinato presso l'arsenale o cantiere privato che la costruisce, per seguirne i lavori; egli farà periodiche relazioni intorno all'andamento di essi, con l'obbligo di rilevare tutto ciò che comunque possa infirmare i criteri del progetto od i risultati previsti: tali relazioni devono essere sottoposte al Comitato per i provvedimenti o le proposte del caso.

Art. 20.

Il Comitato dei progetti delle navi delibera sulle questioni sottoposte al suo giudizio a maggioranza assoluta di voti con votazione palese.

L'astensione dal voto è ammessa soltanto quando giustificabile da qualche personale motivo.

Le deliberazioni del Comitato devono risultare da processi verbali che riassumano la discussione, e devono chiaramente indicare la deliberazione presa, nonchè il risultato della votazione.

Art. 21.

Presso il Comitato sono destinati: ufficiali, disegnatori e funzionari nella misura necessaria e variabile in relazione ai lavori in corso.

Art. 22.

I presidenti del Comitato degli ammiragli, del Consiglio superiore di marina e del Comitato dei progetti delle navi e quelli delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col ministro della marina.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 160. Regio decreto 12 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede ad unire i due comuni di Cremona e Duemiglia in uno solo col nome di « Cremona ed Uniti ».

Decreto Ministeriale *che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 1000 e da L. 100 della Banca d'Italia per le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali.*

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'8 gennaio 1920, n. 5;

Veduta la deliberazione dell'8 febbraio 1920 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000 e da L. 100 della Banca stessa;

Veduta la Nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 17 febbraio 1920, n. 11750, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia, dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero cinquecentomila (500,000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire cinquecento milioni (L 500,000,000) divisi in cinquanta (50) serie di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000 e distinte con le lettere e i numeri da M 49 a V 49, da A 50 a V 50 e da A 51 a V 51.

Numero duemilioni (2,000,000) di biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200,000,000) divisi in duecento (200) serie di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000 e distinte con le lettere e i numeri da A 310 a V 310, da A 311 a V 311, da A 312 a V 312, da A 313 a V 313, da A 314 a V 314, da A 315 a V 315, da A 316 a V 316, da A 317 a V 317, da A 318 a V 318 e da A 319 a V 319.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 6 dicembre 1897 e 30 ottobre 1897.

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 febbraio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 23 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto del baccalà non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco e morbido, come viene importata dall'estero:

Baccalà secco primario, al kg. L. 6.
Baccalà morbido primario, al kg. L. 5,35.
Baccalà secco mercantile, al kg. L. 5,60.
Baccalà morbido mercantile, al kg. L. 5.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Baccalà primario, al kg. L. 4,80.
Baccalà mercantile, al kg. L. 4,40.

Art. 2.

I prezzi di vendita al minuto dello stoccofisso non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco, come viene importata dall'estero:

Stoccofisso primario, al kg. L. 9,90.
Stoccofisso mercantile, al kg. L. 6,90.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Stoccofisso primario, al kg. L. 6,40.
Stoccofisso mercantile, al kg. L. 5,40.

Lo stoccofisso primario deve essere vero stoccofisso di buona qualità, escluse le altre categorie di pesci similari; il resto sarà considerato come stoccofisso mercantile.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1° marzo 1920.

Roma, 25 febbraio 1920.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari: MURIALDI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Ernesto Filipponi — comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Curcio Alfredo.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, 1014, per il piroscafo *Dan*.

Udita la relazione del commissario cons. Formica sul giudizio per l'accertamento del carattere nazionale italiano dei proprietari del piroscafo *Dan* confiscato con sentenza 15 aprile 1919.

Sentito il sig. avv. Mario Vella il quale nell'interesse della Ditta Giovanni Racich rappresentante dei proprietari del piroscafo, ha concluso perchè:

1° si dichiarino inapplicabili le disposizioni degli articoli 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, 1 e 2 decreto Luogotenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per essere rimasto provato che il piroscafo al sopraggiungere della guerra nel 5 agosto 1914 si rifugiò a Malaga e di là, per richiesta delle ferrovie dello Stato, si diresse a Genova ove rimase per disposizione dell'armatore;

2° subordinatamente, e relativamente agli accertamenti fatti, dichiarare che il piroscafo può considerarsi di nazionalità italiana perchè iscritto al porto di Trieste e per il carattere della Ditta Racich, proprietaria ed amministratrice dello stesso, o comunque che appartiene per carati 1/4 a Costa Pietro di Genova;

per 1/16 a Banaz Natale fu Natale;
1/8 a Banaz Adelaide;
4/16 alla contessa Borelli Antonietta di Zara;
4/16 a Cattarinich Vittorio di Lussinpiccolo;
1/8 a Cames Ernesto;
1/11 a Delvecchio Guglielmo;
1/2 a Maranovich dott. Francesco;
1/2 a Maranovich Giuseppe;
1/2 a Maranovich Girolamo;
1/4 a Martinolich Mario di Lussinpiccolo;
3/16 a Massech Giovanni di Trieste;
1/4 a Tripovich Diodato;
1/8 a Vidulich Nicolò di Ragusa;
2 a Heinughetaldi di Ragusa;
1/4 ai fratelli Gherbaz di Fiume;

ed il rimanente a persone di nazionalità serba, ma italofili e nemici dell'Austria;

Sentito il commissario del Governo il quale ha svolto le sue conclusioni scritte, colle quali chiede sia informato il Governo degli accertamenti dai quali risulta la nazionalità italiana dei caratisti eredi di Banaz Natale fu Natale, eccettuato il primogenito Banaz Natale, Costa Pietro, Camus Ernesto, Delvecchio Guglielmo, Massech Giovanni, Tripovich Diodato, Cattarinich Vittorio, Martinolich Marco, Vidulich Nicola, Borelli Antonietta, Maranovich Girolamo, Maranovich Giuseppe, Heim Giulia, Ditta fratelli Gherbaz;

Ritenuto che questa Commissione con sentenza 15 aprile 1919, per gli effetti dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dichiarava legittima la cattura e promoveva la confisca del piroscafo *Dan* che era stato sequestrato quale nave mercantile di bandiera austro-ungarica a termini dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

A seguito di domanda della Ditta Navigazione libera Giovanni Racich di Trieste, amministratrice del piroscafo, questa Commissione, su richiesta del commissario del Governo, ordinava procedersi agli atti istruttori necessari per l'accertamento del carattere nazionale dei proprietari del piroscafo, atti che vennero compiuti a Trieste, Fiume e Venezia dal 4 al 13 settembre e successivamente a Roma. Con ordinanza 30 settembre 1919 il presidente della Commissione dichiarava chiusa l'istruttoria. All'udienza del 31 ottobre veniva

discussa la causa presentandosi dalle parti le conclusioni sopra menzionate.

Considerando che dal certificato di registro risulta che il piroscafo *Dan* appartiene ad un Consorzio di caratisti e che è amministrato dalla ditta Giovanni Racich la quale possiede anche carati 9 e 9[1 6. Questa ditta costituita già dal sig. Giovanni Racich ed oggi dalla vedova signora Maria Racich, rappresentata dal procuratore dott. Michele Kolin, devesi, come si rilevò in contemporanea sentenza relativa al piroscafo *Maria Racich*, considerare di nazionalità serba poichè a tale nazionalità appartengono e dichiararono del resto sempre di appartenere i suoi titolari.

Inapplicabile è perciò nei suoi confronti l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che si riferisce soltanto agli individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico La ditta Racich deve considerarsi straniera pur essendo dimostrato da numerose ed autorevolissime testimonianze, quali quelle del senatore Valerio, dell'on. Gesser, dell'on. Smerchinich, del vice ammiraglio Zavaglia, che il suo titolare Giovanni Racich fu sempre, e specialmente durante la guerra, avversario del Governo austriaco e sincero amico del nostro paese, la cui lingua aveva adottato esclusivamente nei rapporti così interni come esterni della sua azienda. La nazionalità di una ditta commerciale è data esclusivamente dalla nazionalità dei suoi proprietari, non dai loro sentimenti o dai particolari atteggiamenti assunti.

Così non si può in questo giudizio tener conto che i quattro piroscafi della ditta Racich, sequestrati per applicazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 314, si trovavano nei nostri porti per volere del proprietario e che anzi il *Dan* nell'ottobre del 1914 venne, su richiesta di Giovanni Racich, scortato dal porto neutrale di Malaga al porto di Genova. Tale circostanza, come le altre già accennate, potrà essere invocata in altra sede, ma non può valere nè per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, poichè il fatto rimane senza alcuna influenza sul carattere nazionale dei proprietari, nè per far considerare come non avvenuta la confisca, che è stata invece ordinata da questa Commissione con sentenza non soggetta a revocazione per espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n 306.

Devesi pertanto dichiarare non luogo a deliberare nei riguardi della ditta Giovanni Racich. Ciò non impedisce però di esaminare la sua domanda nei riguardi degli altri caratisti del piroscafo, giacchè in questa speciale forma di Società adottata per l'esercizio dell'industria marittima ogni socio o caratista conserva una precisa quota della proprietà sociale e la sua personale condizione può quindi essere oggetto di separati accertamenti.

Dalle indagini istruttorie è rimasto accertato che appartengono ad individui di nazionalità italiana i seguenti carati del piroscafo *Dan*:

1° un quarto che nel certificato di registro appare intestato a Costa Pietro Ernesto fu Giuseppe di Genova, cittadino italiano;

2° un ottavo di proprietà del capitano Camus Ernesto che dai certificati e dalle testimonianze dell'avv. Antonio Cosulich, del comm. Basilio, del senatore Valerio, degli on. Gesser e Pitacco, risulta essere stato sempre ottimo italiano;

3° un quarto di proprietà degli eredi di Delvecchio Guglielmo sulla cui italianità deposero concordemente gli stessi testimoni;

4° tre sedicesimi di proprietà di Massech Giovanni, di Trieste, che pur non avendo preso parte attiva alle lotte politiche, fu sempre ottimo italiano (testi Basilio, Gesser, Valerio);

5° un quarto di Tripovich Diodato fu Antonio, armatore, che ha dal 1884 diretto di incolato a Trieste dove, pure rimanendo estraneo alle lotte politiche, venne considerato come italiano da uomini quali l'avv. Antonio Cosulich, l'armatore Gerolimich, l'onorevole Gesser, e fu tra i primi a chiedere di inalberare sui suoi piroscafi la nostra bandiera (senatore Valerio);

6° quattro sedicesimi di Cattarinich Vittorio fu Salvatore, di Lussinpiccolo, dichiarato ottimo italiano da certificati del sindaco Nicolich e dalle deposizioni dei testi avv. Cosulich, Franzoni, Gerolimich, avv. Tarabocchia;

7° un quarto di Martinolich Marco, armatore, pure di Lussinpiccolo, del quale stanno eguali risultanze;

8° un ottavo di Vidulich Nicolò di Stefano, nato e residente a Rovigno, dichiarato italiano fra gli ottimi e già arrestato durante la guerra dalla polizia austriaca per reato politico (avv. Cosulich, Tarabocchia, ecc.);

9° quattro carati ed un undicesimo già appartenenti a Banaz Natale fu Natale, armatore di Ragusa, ed ora ai suoi eredi, eccettuato però il figlio Banaz Natale. Hanno infatti dichiarato gli on. Smerchinich, Ghiglianovich, nonchè Felice Gesser, avv. Hebert, avv. Serragli, che Banaz Natale, armatore di Ragusa, morto durante la guerra a Zagabria, dove era confinato, fu di nazionalità italiana, per lingua e sentimenti, ed era anzi uno dei capi del partito italiano di Ragusa; eguali sentimenti professò sempre la moglie sua Banaz Adelaide, nata Remedelli, che anzi conosce e parla la sola lingua italiana, ed i suoi figli che egli pure educava in Italia eccettuato però il primogenito Banaz Natale che eseguì i suoi studi a Gràz e divenne fervente jugoslavo;

10° un ottavo di proprietà di Banaz Adelaide, nata Randelli, della quale già si disse;

11° quattro sedicesimi di Borelli Antonietta in Marassovich, un terzo di Marassovich dott. Francesco, mezzo di Marassovich Giuseppe e mezzo di Marassovich Girolamo;

la famiglia Marassovich viene definita dall'on. Ghiglianovich come l'anima della società italiana di Scardona;

la fervida italianità di tutti i suoi componenti è confermata dall'on. Smerchinich e dall'avv. Hebert;

12° due di proprietà di Heim Giulia, nata Baronano Ghetaldi, domiciliata a S. Georgen (Alto Adige);

la sua nazionalità italiana viene dichiarata da attestato del vice presidente del Fascio nazionale di Ragusa e confermata dall'onorevole Smerchinich e dal barone Majneri;

13° un quarto infine di carati di proprietà dei fratelli Gherbaz di Fiume, che l'avv. Antonio Cosulich, ed il sig. Ugo Venuti, membro del Consiglio nazionale di Fiume, accertano essere di nazionalità e sentimenti italiani;

Nessuna pronuncia può emettere questa Commissione per gli altri caratisti che la stessa Ditta istante dichiara non essere italiani.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 e 13 del regolamento interno 26 maggio 1915;

Pronunciando sulla domanda della ditta Racich perchè dichiari che il piroscafo *Dan* appartiene a individui di nazionalità taliana originari di regioni già soggette al dominio del cessato impero austro-ungarico:

1° dichiara essere rimasto accertato che del piroscafo *Dan* appartengono a persone di nazionalità italiana carati:

a) 1[4 a Costa Pietro Ernesto fu Giuseppe, nato e domiciliato a Genova, cittadino italiano;

b) 1[8 a Camus Ernesto, capitano marittimo di Trieste;

c) 1[4 agli eredi di Delvecchio Guglielmo di Trieste;

d) 3[16 a Massech Giovanni di Trieste;

e) 1[4 a Tripovich Diodato;

f) 4[16 a Cattarinich Vittorio di Lussinpiccolo;

g) 1[4 a Martinolich Marco di Lussinpiccolo;

h) 1[8 a Vidulich Nicolò di Rovigno;

i) 4 e 1[16 al fu Banaz Natale fu Natale armatatore di Ragusa, e per lui ai suoi eredi escluso però il figlio Banaz Natale di nazionalità jugoslava;

l) 1[8 a Banaz Adelaide nata Remedelli, vedova del precedente;

m) 4[16 a Borelli Antonietta in Marassovich dott. Fancesco, Marassovich Giuseppe, Marassovich Gerolamo, tutti di Scardona;

n) 2 a Heim Giulia nata baronessa Collion Ghetaldi, domiciliata a San Georgen (Alto Adige).

o) 1[4 ai fratelli Gerbaz di Fiume.

2° dichiara non luogo a provvedere nei riguardi degli altri caratisti e respinge le altre istanze della ditta Giovanni Racich;

3° ordina sospendersi la ripartizione dei noli ed informarsi il Governo del Re e dei suoi accertamenti per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Belleni, Formica, Avet, Marcelli.

Depositata in Segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6, dal 2 all'8 febbraio 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	2
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Como	Varese	1	—	2	—
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	10	2	11
Carbonchio sintomatico.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Verona (*a*)	Verona	1	—	1	—
		2	6	2	6
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	2	1	3	3
»	Alessandria	2	2	3	10
»	Asti	2	3	5	9
»	Casale Monferrato	2	4	3	7
»	Novi Ligure	2	1	3	5
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	5	—	18	—
Arezzo	Arezzo	9	1	24	34
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	8	2	39	28
»	Fermo	4	2	16	8
Bari delle Puglie	Bari	2	—	6	—
»	Barletta	1	—	3	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	29	11	103	27
»	Clusone	2	—	2	—
»	Treviglio	20	6	102	33
Bologna	Bologna	32	—	418	66
»	Imola	4	1	41	16
»	Vergato	5	—	38	2
Brescia	Breno	3	—	7	—
»	Brescia	47	9	232	50
Segue: **Afta epizootica.**					
Brescia	Chiari	13	2	64	13
»	Salò	9	3	27	9
»	Verolanuova	12	3	41	12
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Gaeta	1	—	6	1
»	Nola	1	—	1	—
»	Sora	1	—	2	6
Como	Como	38	—	43	—
»	Lecco	26	1	35	2
»	Varese	18	—	30	1
Cosenza	Paola	2	—	11	—
Cremona	Casalmaggiore	2	10	2	15
»	Crema	1	2	2	3
»	Cremona	12	8	14	15
Cuneo	Alba	2	2	3	3
»	Mondovì	5	1	8	1
Ferrara	Cento	3	—	25	3
»	Comacchio	2	—	5	1
»	Ferrara	10	—	47	16
Forlì	Cesena	5	4	59	24
»	Forlì	3	1	62	6
»	Rimini	5	5	11	15
Genova	Genova	2	1	2	10
»	Spezia	1	—	1	—
Lecce	Lecce	1	—	1	—
»	Taranto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	3	2
Lucca	Lucca	9	1	22	14
Macerata	Camerino	—	3	—	8
»	Macerata	4	1	11	4
Mantova	Mantova	21	11	40	66
Milano	Abbiategrasso	3	2	3	2
»	Gallarate	1	4	1	4
»	Lodi	8	10	14	12
»	Milano	5	7	7	10
»	Monza	1	2	1	2
Modena	Mirandola	8	—	109	16
»	Modena	22	—	242	56
»	Pavullo nel Frig.	6	—	53	1
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	3	1	10	8
»	Napoli	—	2	—	2
Novara	Biella	7	3	9	10
»	Novara	9	4	16	10
»	Vercelli	5	3	10	11
Padova	Padova	34	1	71	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Parma	Borgo San Donnino	3	2	3	4
»	Parma	4	2	6	5
Pavia	Bobbio	2	—	2	2
»	Mortara	10	2	21	5
»	Pavia	11	6	20	14
»	Voghera	17	9	40	24
Perugia	Foligno	4	—	7	—
»	Perugia	5	1	17	1
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	—	6	1
»	Urbino	3	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	281	7
»	Piacenza	26	—	217	18
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	—	13	—
Ravenna	Faenza	4	1	21	17
»	Lugo	4	1	21	12
»	Ravenna	2	—	17	12
Reggio nell'Emilia	Guastalla	5	2	9	11
»	Reggio nell'Emilia	10	6	17	20
Roma	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	4	1	7	3
»	Rovigo	16	3	24	6
Salerno	Sala Consilina	1	—	3	1
»	Salerno	2	—	3	2
»	Valle della Lucania	—	1	—	2
Sassari	Alghero	2	—	4	8
»	Nuoro	1	—	1	1
»	Ozieri	1	—	1	1
»	Sassari	8	4	154	53
»	Tempio Pausania	5	3	199	12
Siena (*a*)	Montepulciano	5	—	55	8
»	Siena	6	1	28	8
Sondrio	Sondrio	7	3	8	5
Torino	Aosta	1	—	3	—
»	Ivrea	8	4	21	12
»	Pinerolo	2	—	3	—
»	Susa	4	—	10	2
»	Torino	23	1	51	10
Treviso	Treviso	—	7	—	11
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	25	3	168	28
Verona (*a*)	Verona	17	7	38	20
Vicenza	Vicenza	6	5	45	12
		792	219	3755	1072

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	—	1	—	4
»	Fermo	—	1	—	2
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Genova	Spezia	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	5
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	2	—	2	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabr (*a*)	Gerace Marina	1	—	15	—
»	Reggio	1	—	10	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena (*a*)	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	1	—	1	—
		21	6	47	14
	Morva.				
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		1	3	1	3
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	1	1	1	1
Bari delle Puglie	Barletta	3	—	3	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	1	4	1
		12	2	15	2
	Rabbia.				
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Isernia	1	—	1	—
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	2
		1	4	1	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	5	—
»	Avezzano	2	—	14	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	5	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Como	Como	2	—	2	—
Cosenza	Cosenza	2	—	3	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	6	—
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	2	—	2	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Perugia	Rieti	—	1	—	1
»	Spoleto	—	1	—	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		30	5	63	6
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Morbo coitale maligno.				
Alessandria	Casale Monferrato	2	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
Siracusa	Modica	1	—	6	—
		11	—	17	—
	Colera dei polli				
Ascoli Piceno (*b*)	Ascoli Piceno	—	1	—	9
»	Fermo	2	—	22	—
Cosenza	Cosenza	3	—	42	—
Mantova	Mantova	—	2	—	3
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	—	1	—	1
Siena (*a*)	Montepulciano	—	1	—	3
»	Siena	—	1		1
		5	7	64	18

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Peste aviaria.				
Trapani	Alcamo	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	11	13
Carbonchio sintomatico	7	8	8
Afta epizootica	46	1011	4827
Malattie infettive dei suini	12	27	61
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	8	14	17
Rabbia	5	5	6
Rogna	17	35	69
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	2
Morbo coitale maligno	4	11	17
Colera dei polli	6	12	82
Peste aviaria	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 12 al 18 gennaio 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	1	—	19	—
»	Zara	3	—	45	—
Venezia Giulia	Capodistria	3	—	41	3
»	Gorizia	3	1	15	1
»	Gradisca	2	—	16	1
»	Monfalcone	10	—	36	4
»	Parenzo	8	—	55	—
»	Pisino	2	—	293	—
»	Postumia	12	1	59	1
»	Rovigno	1	—	29	9
»	Sesana	—	1	—	2
»	Trieste	1	—	5	1
»	Veglia	1	—	12	—
»	Volosca	4	—	172	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Venezia Trident. .	Ampezzo	1	—	1	1
»	Bolzano	19	3	124	43
»	Borgo	1	3	1	6
»	Bressanone	7	2	11	2
»	Brunico	16	3	46	5
»	Cavalese	4	1	12	3
»	Cles	4	—	22	1
»	Merano	20	—	54	5
»	Mezolombardo	8	—	29	3
»	Riva	4	—	28	1
»	Rovereto	15	1	145	4
»	Slandro	1	—	1	—
		150	16	1271	96
	Rogna				
Dalmazia	Knin	2	—	5	—
Venezia Giulia .	Gorizia	2	1	2	1
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Postumia	5	—	6	—
»	Pola	2	—	3	—
»	Volosca	2	—	28	—
Venezia Tridentina	Bolzano	5	1	6	1
»	Borgo	16	1	62	7
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Cles	5	—	24	—
»	Mezolombardo	4	—	7	—
»	Tione	33	—	126	—
		79	3	272	9
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	159	—
»	Knin	3	—	15	—
»	Sebenico	1	—	2	—
»	Zara	3	—	26	—
		10	—	202	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Morva.				
Venezia Trident. .	Bolzano	1	—	1	—
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	3	—	8	—
»	Zara	1	—	1	—
Venezia Trident. .	Cles	1	—	2	—
		5	—	11	—
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Zara	1	—	1	—
	Rabbia.				
Venezia Trid.	Mezolombardo	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	26	166	1367
Rogna	12	82	281
Vaiuolo ovino	4	10	202
Malattie infettive dei suini	3	5	11
Morva	1	1	1
Carbonchio ematico	1	1	1
Rabbia	1	1	1

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 1° agosto 1918:

Pensioni militari.

Maccabruni Angelo guardia carceri L 819 — Marini Carlo, appuntato di finanza, di cui: a carico dello Stato L 1289,96, L. 89,25 a carico del comune di Firenze — Sacchetti Amalia ved. Sacchetti L. 1006 — Ponti Anna, ved. Petroni, L. 122,66 — Marteddu Filomena, ved. Scioni, L. 317,50 — Bosco Aristide, capitano di fanteria, L 4134 — Amerio Felice, tenente generale, conferma di assegno — Altobello Concetta, ved. Romano, L. 1125,33 — Verdone Giovanni, ten colon. fanteria, L. 3947 — Rocchi Enrico, maggior generale, conferma di assegno.

Tosatto Silvio, colonnello fanteria, L. 5073 — Salvino Margherita, ved. Martelli, L. 587,65 — Romano Alceste, maresciallo maggiore, L. 1762 95 — Finocchi Vincenzo, id., L. 1762,95 — Lodolo Alessandro, guardia carceri, L. 1664 — Delle Canne Antonio, id. L. 787.50 — Durand Luigi, maggiore generale, L. 78[illegible]0 — Ceci Ercolino, ten. colon. fanteria, L. 3767 — Dalla Vecchia Adolfo, id. cavalleria, L. 3908 Mittica Francesco, app. di finanza, L. 1[illegible]7[illegible],21 — Duca orfani di Ernesto, cap. corvetta, lire 150[illegible],66 — Barbarano Giulio, maggiore commis. L. 1539 — Deletti Amelia, ved. Sferra, L. 1240.

D'Acquino Maria, ved. Oggero, L. 255,50 — Tibaldi Giuseppe, soldato, L. 300 — Fonte Raffaele, ten. col. fanteria, L. 40[illegible]0.

Adunanza dell'8 agosto 1918:

Pensioni civili.

Bellini Maria, ved. Molino, L. 727.66 — Tassini Mont Cesarina, insegnante (indennità), L. 3388, di cui: a carico dello Stato, L. 595 31; a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 2792 69 — Be[illegible]u Maria, ved. Carminati, L. 246,66 — D'Elia Cristina, ved. Ricciulli, L 1066,66 — Battaglini Costantino, usciere, L. 1267 — Dall'Oppio G. Patta, capo divisione, L. 3372

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

(2ª *pubblicazione*)

Titoli della già Società delle Ferrovie del Monferrato — il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1920

46ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

55	826	1218	1850	2750
63	836	1269	1934	2853
185	856	1470	2209	2957
190	933	1525	2254	—
248	961	1701	2288	—
287	1043	1712	2415	—
518	1159	1784	2567	—
610	1214	1798	2660	—

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1920, ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso la Tesoreria coloniale che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e del Controllore addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione dei titoli stessi, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 48 a 92, per le annualità 1° gennaio 1921 al 1° gennaio 1965.

54ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 259 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

84	4667	9346	14564	19910
131	4798	9463	14670	19965
157	4891	9497	14723	19981
382	4955	9551	14829	20000
426	5026	9567	14956	20033
573	5079	9691	15115	20258
590	5191	9726	15121	20340
593	5196	9773	15197	20409
632	5368	9778	15207	20450
705	5422	9825	15386	20614
731	5497	10084	15467	20696
734	5536	10301	15528	20702
819	5568	10411	15619	20763
822	5606	10553	15739	20772
848	5650	10585	15760	20788
1006	5736	10604	15799	21015
1177	5774	10681	15846	21081
1270	5793	10705	15876	21100
1372	5797	10706	16076	21209
1593	5867	10709	16094	21505
1651	5907	10741	16188	21523
1746	5966	10894	16292	21584
1762	6071	11136	16341	21587
1767	6072	11445	16384	21629
1974	6131	11484	16445	21661
1983	6143	11562	16497	21742
1989	6399	11572	16562	21779
2163	6515	11700	16612	22137
2164	6535	11849	16627	22325
2370	65[illegible]9	11925	16728	22466
2564	6621	12122	16856	22553
2615	6694	12368	16960	22655
2846	6776	12574	16994	22691
2898	6841	12684	17008	22694
3090	7041	12874	17511	22720
3268	7329	128[illegible]5	17513	22831
3356	7458	13075	17700	22920
3395	7513	13086	17789	22937
3450	7649	13104	18141	23056
3623	7687	13452	18209	23143
3674	7720	13467	18387	23247
3754	7760	13545	18485	23356
3833	7764	13633	18499	23381
3896	7794	13730	18544	23418
3998	7983	13744	18545	23420
4005	8098	13935	18714	23644
4035	8224	14120	18774	23[illegible]94
4073	8836	14146	190[illegible]	23914
4124	8843	14197	1919[illegible]	—
4443	8858	14207	19204	—
4445	8869	14310	19403	—
4449	9055	14329	19859	—
	9188	14503	19888	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1920 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio successivo, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, cioè quelle n. 116, semestre 1° gennaio 1921 al n. 140 semestre 1° gennaio 1933:

Nel Regno e Colonie - mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso la Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dall'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'estero - direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

24ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare)

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5636	5911	6109	6475	6672
5722	6053	6114	6573	6713
5844	6071	6175	6602	6820
5876	6093	6457	6635	—

N. 31 titoli decupli di dieci azioni ciascuno

dal	7012	al	7021	dal	17222	al	17231
»	8572	»	8581	»	17492	»	17501
»	8742	»	8751	»	17842	»	17851
»	9422	»	9431	»	18172	»	18181
»	10512	»	10521	»	19252	»	19261
»	11502	»	11511	»	20502	»	20511
»	11532	»	11541	»	22082	»	22091
»	12232	»	12241	»	22942	»	22951
»	12642	»	12651	»	23572	»	23581

dal	12972	al 12981	dal	23922	al 23931
»	13232	» 13241	»	25702	» 25711
»	15262	» 15271	»	25812	» 25821
»	15822	» 15831	»	25902	» 25911
»	16582	» 16591	»	26012	» 26021
»	16672	» 16681	»	26752	» 26761
»	16822	» 16831			

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1° luglio 1920, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una, contro restituzione dei titoli stessi, da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 29 gennaio 1920.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Avvertenza

(*Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 22 febbraio 1920, il signor dott. Pratilli Gino, notaio residente in Ancona ed esercente in Montemarciano, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.00	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.47	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 130,94 — Londra 62,69 — Svizzera 293,50 — New York 18,57 — Oro 248,55.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

BANDO DI CONCORSO

al posto di insegnante d'italiano, storia, geografia nella R. scuola industriale femminile « P. Scalcerle » in Padova.

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), il concorso al posto di insegnante di italiano, storia, geografia nella R. scuola industriale femminile « P. Scalcerle » di Padova.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 4500, oltre l'indennità caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità, l'insegnante prescelto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 4500 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno fino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 8100.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni od in prove scritte ed orali.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria. Nel caso di rinuncia del primo al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per il quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro il 30 aprile 1920.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedir-

(1) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

gli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° laurea in lettere;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri documenti che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse come pure lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso. È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2 e 3, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso. Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso. La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 10 febbraio 1920.

Per il ministro: RUINI.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ieri mattina, accompagnato dal generale Cittadini e dal capitano di vascello Marenco di Moriondo, si è recato, in automobile, a Bracciano a visitare il nuovo campo scuola della fanteria.

Il Sovrano, ricevuto e accompagnato dagli ufficiali dell'Ispettorato, assistette a varie esercitazioni di un battaglione recentemente costituito, esprimendone la sua augusta soddisfazione agli ufficiali.

Verso mezzogiorno Sua Maestà ritornava alla Reggia.

S. M. lo Scià di Persia ha inviato al sindaco di Roma tremila lire da distribuire a famiglie bisognose. Accompagnava l'offerta una cortesissima lettera di saluto e ringraziamento.

Per disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri è stata soppressa la censura postale nei riguardi degli scambi con la Czeco-Slovacchia, sia per la corrispondenza del Regno che per quella delle nuove Provincie.

Necrologio. — Ieri sera, a Napoli, è morto fra il generale rimpianto l'on. professore Tommaso Senise, senatore del Regno.

Scompare con lui una illustrazione della scienza medica, nella quale fulgeva dalla cattedra di patologia e propedeutica nell'Università partenopea.

Riverito e stimato, il Senise, oltre a quelle nel campo della scienza, coprì alte cariche nella vita pubblica e fu deputato per quattro legislature dei collegi di Potenza II, Brienza e Lagonegro. Nel novembre 1901 venne nominato senatore del Regno.

Domani avranno luogo in forma solenne le funebri onoranze alla lacrimata salma.

TELEGRAMMI "STEFANI"

BUDAPEST, 24. — Il rappresentante italiano Cerruti si è personalmente recato dal presidente dell'Associazione della stampa ungherese per esprimergli la deplorazione dell'opinione pubblica e della stampa italiana per l'assassinio del redattore del giornale la *Voce del popolo*.

Il cav. Cerruti ha formulato l'augurio che l'Ungheria, dopo essersi liberata dal terrorismo rosso, possa egualmente e presto liberarsi da quello bianco.

Alle onoranze funebri rese alla vittima era presente, oltre che il rappresentante italiano, il ministro d'Austria.

LONDRA, 25. — È giunta a Londra la risposta del presidente Wilson alla nota degli alleati sulla questione adriatica.

LONDRA, 25. — Alla seduta della conferenza della pace ha assistito anche Venizelos.

Sono state riprese in esame le rivendicazioni della Grecia su Smirne.

Il Consiglio ha deciso di esaminare, fra breve, le osservazioni dell'Ungheria relative al trattato di pace.

LONDRA, 25. — Il *Daily Telegraph* ha da Novorossisk (Russia meridionale), in data 18 corrente:

Dopo molte difficoltà i negoziati intrapresi hanno portato alla formazione di un nuovo Gabinetto del generale Denikin.

Il generale ha reclutato i suoi principali collaboratori tra gli elementi politici avanzati.

LONDRA, 25. — Nelle elezioni legislative, per la circoscrizione di Pasley, Asquith è riuscito eletto.

PARIGI, 25. — In conformità della decisione presa ieri, il lavoro è stato sospeso nelle officine della Paris-Lyon-Mediterranée a Parigi, Digione, Lione e Marsiglia. Non è stato ancora nulla deciso per gli altri servizi.

Si è riunita stamane la Commissione esecutiva della Federazione dei ferrovieri, la quale ha deciso di soprassedere all'ordine di sciopero per le ferrovie del Nord, d'Orleans, dello Stato e dell'Est.

PARIGI, 25. — Il Comitato intersindacale dei ferrovieri parigini ha diramato alle ore 10,30 di stamane l'ordine della cessazione immediata del lavoro nei servizi sedentari di tutte le reti della regione parigina, e per le ore 17,30 per i servizi attivi.

Il ministro dei trasporti ha avuto una conferenza con i direttori delle compagnie.

D'altra parte si annunzia che Bigegarray, segretario della Federazione dei ferrovieri, ha rifiutato di diramare l'ordine di sciopero.

PARIGI, 25. — La Compagnia delle ferrovie Paris-Lyon-Mediterranée, in un avviso affisso alla stazione di Lione e al deposito, avverte gli agenti di tutte le categorie che tutti gli agenti arbitrariamente assenti saranno licenziati e sostituiti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.